

Publicato in data 18.06.2015 scade il giorno 13.07.2015



ALL. 1

COMUNE DI VOLTERRA
(Provincia PISA)

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.
Anno 2015**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE n. 5

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Vista la legge regionale toscana del 20.12.96 n. 96;
- Vista la legge regionale toscana del 31.03.2015 n. 41
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 6.04.09;
- Visto il Decreto dirigenziale della Giunta Regionale n. 1379 del 01.04.2015
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 16/06/2014 in cui si individuavano gli indirizzi per la redazione del bando per quest'anno;
- Vista la propria determinazione n. 484 del 18/06/2015 di approvazione del bando;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **e per i successivi 25 gg. consecutivi** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia **e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione all'assegnazione del contributo per il periodo **1 gennaio fino al 31 dicembre 2015**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per la partecipazione al presente bando è necessario avere, da parte del richiedente - nonché per i successivi punti 4) 5) e 6) da parte di tutti i componenti il suo nucleo familiare - seguenti requisiti e condizioni:

(Cittadinanza):

- essere **cittadini italiani** oppure

- **cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea,**
- oppure essere **cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre** essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano” in possesso (ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del D.L 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana” requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno ed in dettaglio le date dei periodi di residenza nel comune o nei comuni. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

(Residenza anagrafica):

- essere residenti nell'immobile, **sito nel Comune di Volterra**, in riferimento al quale si richiede il contributo
- essere conduttore (avere in affitto) nel Comune di Volterra un alloggio di proprietà privata o pubblica con contratto di locazione per abitazione principale, stipulato nelle forme di legge, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato o depositato per la registrazione (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 96/96, degli alloggi di proprietà comunale e di quelli di proprietà dell'azienda Usl Pisa assegnati su relazione dei servizi sociali).

Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti.

(Reddito)

- è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad **euro 28.216,37**
- è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati

Fascia “A”

- Valore **ISE** uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€ 13.062,14** (tabella B allegato 3 Circolare INPS n. 1 del 9.01.2015)
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia “B”

- Valore **ISE compreso** tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per (pari ad **€ 13.062,14** e l'importo di **€ 28.216,37**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%
- Valore ISEE non superiore a **€ 16.000,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2013 determinato con D.G.R. 630 del 29-07-2013)

- Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.

(Assenza delle seguenti condizioni)

- Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero come specificato nei parametri di cui alla lett. d) dell'allegato A) alla L.R: 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale 41/2015.
- Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare **di beni mobili registrati** il cui valore complessivo **sia superiore a euro 25.000**, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come specificato nei parametri di cui alla lett. E9 dell'allegato A) alla L.R. n. 96/1996 come modificata della legge regionale 41/2015.

ART.2. NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE.

Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:

- Il n. di persone ultrassessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. dei figli a carico del soggetto dichiarante.

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale in base al D. Lgs. n. 109/98 ed all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la debita documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio

codice fiscale.

ART. 4. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE , in corso di validità redatto ai sensi del DCPM n. 159 de 5 dicembre 2013 e D.Dirett 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto i redditi del nucleo

familiare determinato ai sensi della normativa ISE.

Il valore del canone annuo è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati alla data della presentazione della domanda (anno **2015**) al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della USL, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali , oppure in presenza di autocertificazione resa dal soggetto che presta il sostegno economico, nella quale dovrà essere obbligatoriamente indicato il suo reddito che dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

5. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 3.100**
- b) FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 2.325**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tal natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei servizi sociali dell'ASL , il contributo sarà erogato direttamente ai servizi sociali dell'ASL stessi.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- **Canoni pagati in misura superiore:** non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo

- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante

In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento dei canoni entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino gli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A e B i concorrenti sono collocati in ordine (decescente) in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola, Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Volterra, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili presso l'Ufficio politiche sociali del Comune di Volterra Piazza dei Priori, 12 -)

Detti moduli sono distribuiti:

- presso l'ufficio suddetto nei giorni di venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- presso l'ufficio sportello al cittadino – protocollo , (Palazzo dei Priori angolo via Turazza,2) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30, martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- I moduli e il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it nella sezione "bandi e concorsi".

Le domande devono pervenire, pena esclusione, **entro il giorno 13 luglio 2015 (termine perentorio)** all'ufficio "**Sportello al cittadino**" del Comune di Volterra (Palazzo dei Priori angolo Via Turazza, 2 secondo gli orari sopra indicati)

Le domande dovranno essere consegnate personalmente o per posta ordinaria, inviate via fax al n° 058880035 oppure inviate via email all'indirizzo di posta certificata comune.volterra@postacert.toscana.it c

Per le domande spedite per posta **non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.**

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

La graduatoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on Line del Comune.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line del Comune di Volterra.

Per l'opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di Volterra (all. 4 del presente bando). I moduli per l'opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall'art. 7 suindicato. Per quelli spediti a mezzo postale farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e della tassa di registrazione annuale, mediante esibizione delle rispettive ricevute di pagamento.

La quota del fondo per l'anno 2015 viene erogata ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 a tutti i soggetti che avranno presentato nei termini previsti le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo suindicato.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di detti requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. Nel caso di cambio di alloggio dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno delle fasce A e B - nella percentuale del 90 % alla fascia A e nella restante parte, pari al 10 %, alla fascia B e in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico, secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Volterra ed il numero dei beneficiari.

I contributo sarà erogato in una unica soluzione, previa presentazione delle copie ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione **relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2015, pena decadenza del beneficio, a partire dal giorno **1 dicembre 2015 fino al 30 gennaio 2016 (il termine è perentorio)****

Tali ricevute dovranno consegnate a mano all'ufficio casa del Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 12 – 1° piano Volterra, nell'orario di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00), oppure inviate tramite posta, a mezzo raccomandata, al medesimo indirizzo, accompagnate dall'allegato sub 5) .

10. RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante **unicamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web www.comune.volterra.pi.it della possibilità di riscossione.

Qualora i contributi integrativi destinati ai conduttori che risultino essere morosi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere gli stessi al creditore dei canoni a sanatoria della morosità. In tale caso il locatore dovrà rilasciare quietanza con dichiarazione di estinzione della morosità. Nel caso di parziale estinzione della morosità il pagamento diretto potrà essere effettuato solo a condizione che il locatore sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto per morosità almeno fino alla data di emanazione del bando per l'anno successivo.

11. INFORMATIVA

Informativa ai sensi del T.U.sulla Privacy in vigore dal 1/10/20014 (D.lgs 30.06.2003 n. 196).

I dati personali richiesti sono indicati dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di VOLTERRA informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge. Finalità del trattamento: La presente raccolta dei dati da parte del Comune di VOLTERRA persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2015. Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di VOLTERRA è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Comunicazione e diffusione: I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione ERP per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il titolare del trattamento è il Comune di VOLTERRA Il responsabile del trattamento dei dati è il funzionario dell'ufficio Politiche Sociali.

12. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alla L. 431/98 e ss.mm. L.R.T 96/96 e ss.mm., alla L.109/98 ss.mm. e ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. 41/2005.

La responsabile del procedimento è la Sig.ra Rossella Trafeli (tel. 0588 86050)

La Responsabile del Settore 5
per le Politiche Sociali
Rossella Trafeli

Volterra, 18 giugno 2015